

IL FORO ITALIANO

FONDATAO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXLVII - N. 10 - OTTOBRE 2022

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 26 luglio 2022, n. 195 (I, 2865) sulle cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano
- Corte cost. 1° luglio 2022, n. 166 (I, 2889) a proposito di adeguamento delle previsioni tariffarie degli ausiliari del giudice
- Corte cost. 22 aprile 2022, n. 105 (I, 2906): **incostituzionale il dolo specifico per il reato di commercio illecito di sostanze dopanti**
- Corte cost. 28 marzo 2022, n. 79 (I, 2926): **adozione in casi particolari e rapporti tra adottato e parenti dell'adottante**
- Cass. 6 settembre 2022, n. 26246 (I, 2981) sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
- Cass., ord. 17 agosto 2022, n. 24864 (I, 3037) circa la stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato
- Cass. 10 agosto 2022, n. 24582 (I, 3040) sulla tempestività della notificazione della cartella di pagamento in caso di coobbligati
- Cass., ord. 27 luglio 2022, n. 23414 (I, 3047): mancato recepimento di direttiva europea sui reati intenzionali violenti e responsabilità e danni a carico dello Stato
- Cass., sez. un., 20 luglio 2022, n. 22727 (I, 3072): **Iva, regime sanzionatorio delle operazioni imponibili inesistenti in regime di inversione contabile**
- Cass., ord. 6 luglio 2022, n. 21427 (I, 3087): condizione sospensiva e inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede
- Cass. 5 luglio 2022, n. 21220 (I, 3103) in tema di spese di resistenza nell'assicurazione della responsabilità civile
- Cass., ord. 6 giugno 2022, n. 18168 (I, 3114): **diritto del privato al risarcimento per equivalente del terreno occupato e trasformato senza titolo dalla pubblica amministrazione**

- Cass. 24 marzo 2022, n. 9590 (I, 3144): procedura fallimentare, creditore soddisfatto e termine per la domanda di equa ripartizione per eccessiva durata del processo
- Cass., ord. 18 novembre 2021, n. 35351 (I, 3155) sulla forma dell'atto di appello nel procedimento sommario di cognizione
- **Trib. Torino 20 giugno 2022 (I, 3167): determinazione del valore delle azioni del socio receduto e valutazione dell'esperto**
- Cass. 19 maggio-23 giugno 2022, n. 24302, Salkanovic (II, 553) circa gli estremi del reato di combustione illecita di rifiuti
- Cass. 28 aprile-5 luglio 2022, n. 25759, Pillon (II, 557): **diffamazione e diritto di critica (politica)**
- Cass. 7 aprile-1° giugno 2022, n. 21252, Giannina, e 23 marzo-14 luglio 2022, n. 27190, Grigi (II, 578) in tema di responsabilità dei vertici societari per il fatto commesso dal dipendente
- Cass., sez. un., 24 febbraio-6 luglio 2022, n. 25951, Lapelosa (II, 584): **procedimento di prevenzione e ricusazione del giudice**
- Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2022, n. 7878 (III, 473) sui criteri per la formazione delle graduatorie delle emittenti televisive locali
- Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2022, n. 4355 (III, 498) circa l'inserimento di condizioni nei provvedimenti discrezionali
- Tar Sicilia, sede Catania, sez. II, 9 settembre 2022, n. 2375 (III, 521) sul diritto di accesso civico
- Corte giust. 6 ottobre 2022, causa C-250/21 (IV, 457): concessione di credito ed esenzione dall'Iva
- **Corte giust. 7 luglio 2022, causa C-261/21 (IV, 464): decisione pregiudiziale della Corte di giustizia e giudice nazionale**
- Corte giust. 28 aprile 2022, causa C-237/20 (IV, 481) in tema di tutele per i lavoratori in caso di trasferimento di impresa da parte di cedente soggetto a procedura d'insolvenza

*nonché FORONEWS
in www.foroitaliano.it*

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

Hanno collaborato alla redazione di questo fascicolo:

Marco Anneschino — Giuseppe Ardone — Enzo Barilà — Giuseppe Bellantuono — Carlo Bona — Ettore Bucciante — Bruno Capponi — Leonardo Carbone — Antonio Caringella — Geremia Casaburi — Valentina Cecconi — Fabio Cittadini — Giorgio Costantino — Gianfranco D'Aietti — Domenico Dalfino — Gaetano D'Auria — Luigi de Angelis — Marta De Chiara — Nicola de Luca — Giuseppe De Marzo — Maurizio De Paolis — Lorella Di Carlo — Sergio Di Paola — Antonio Francesco Esposito — Massimo Fabiani — Giulia Fabri — Enrico Fanesi — Vincenzo Ferrari — Giovanni Fiandaca — Pasquale Laghi — Giuseppe Niccolini — Luca Orlando — Alessandro Palmieri — Vincenzo Paone — Francesco Parisi — Andrea Parziale — Angelina-Maria Perrino — Domenico Piombo — Fabrizio Piraino — Vito Poli — Andrea Proto Pisani — Andrea Puliga — Alessandro Quattrocchi — Giancarlo Ricci — Roberto Romboli — Paolo Santarelli — Antonio Tizzano — Matteo Tofanelli — Aldo Travi — Elena Travi — Onofrio Troiano — Luca Troisi

Michele Scialoja, direttore responsabile
Roberto Pardolesi, condirettore

In conformità con i criteri di classificazione delle riviste giuridiche elaborati in sede universitaria:

la redazione del Foro italiano, in continuità con la sua tradizione, effettua una rigorosa selezione qualitativa dei lavori ritenuti meritevoli di pubblicazione. I contributi vengono ulteriormente sottoposti a verifica in forma biunivocamente anonima ad opera di studiosi, anche esterni alla redazione della rivista, di vasta esperienza e indiscussa serietà e indipendenza.

Il Foro italiano

già diretto da:

Nicola De Crescenzo, Ferdinando Mecacci, Enrico Scialoja (1876-1877)
Nicola De Crescenzo, Enrico Scialoja (1878-1889)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1890-1908)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Vincenzo Romano (1909-1912)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini (1913-1925)
Enrico Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1926)
Vittorio Scialoja, Giunio Sabbatini, Luigi Busatti (1927-1928)
Vittorio Scialoja, Luigi Busatti (1929-1933)
Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja (1934-1938)
Luigi Busatti, Antonio Scialoja (1939-1943)
Luigi Busatti, Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1944-46)
Ugo Forti, Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Carlo Ottolenghi, Adolfo Parpagliolo (1947-1950)
Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli (1951-1960)
Antonio Scialoja, Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca (1961-1963)
Virgilio Andrioli, Giuseppe Branca, Carlo Scialoja (1964-1976)
Carlo Scialoja, Giuseppe Branca (1977-1982)
Carlo Scialoja (1983-1998)
Michele Scialoja (1999-2011)
Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja, Maurizio Converso (2012-2013)
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Andrea Proto Pisani, Michele Scialoja (2014-2015)
Carlo Maria Barone, Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2016-2018)
Onofrio Fanelli, Roberto Pardolesi, Michele Scialoja (2019-2021)

direzione:

Roberto Pardolesi, Michele Scialoja

Il Foro italiano®
marchio registrato della società editrice del Foro italiano



La Rivista è stampata su carta riciclata
come contributo alla difesa dell'ambiente

INDICE DELLE DECISIONI

(fascicolo 10 - ottobre 2022)

Parte I		TRIBUNALI	
CORTE COSTITUZIONALE		Torino 20 giugno 2022	col. 3167
sent. 26 luglio 2022, n. 195	col. 2865		
sent. 25 luglio 2022, n. 188	» 2871		
sent. 22 luglio 2022, n. 183	» 2877		
sent. 19 luglio 2022, n. 181	» 2883		
sent. 1° luglio 2022, n. 166	» 2889		
ord. 17 giugno 2022, n. 154	» 2895		
ord. 16 giugno 2022, n. 151	» 2895		
ord. 7 giugno 2022, senza numero, all. alla sent. 181/22	» 2884		
sent. 22 aprile 2022, n. 105	» 2906		
sent. 1° aprile 2022, n. 85	» 2921		
sent. 28 marzo 2022, n. 79	» 2926		
sent. 28 gennaio 2022, n. 27	» 2944		
sent. 28 dicembre 2021, n. 260	» 2957		
CORTE DI CASSAZIONE			
sez. II ord. 13 settembre 2022, n. 26852	col. 2965		
sez. VI ord. 8 settembre 2022, n. 26440	» 2970		
sez. lav. 6 settembre 2022, n. 26246	» 2981		
sez. I ord. 5 settembre 2022, n. 26060	» 2990		
sez. lav. ord. 1° settembre 2022, n. 25848	» 2994		
sez. VI ord. 25 agosto 2022, n. 25336	» 2998		
sez. lav. ord. 24 agosto 2022, n. 25290	» 3000		
sez. II 19 agosto 2022, n. 24976	» 3016		
sez. lav. ord. 17 agosto 2022, n. 24864	» 3037		
sez. trib. 10 agosto 2022, n. 24582	» 3040		
sez. III ord. 27 luglio 2022, n. 23414	» 3047		
sez. II 25 luglio 2022, n. 23077	» 3057		
sez. III ord. 25 luglio 2022, n. 23067	» 3064		
sez. un. 20 luglio 2022, n. 22727	» 3072		
sez. lav. ord. 8 luglio 2022, n. 21773	» 3001		
sez. II ord. 6 luglio 2022, n. 21427	» 3087		
sez. III ord. 6 luglio 2022, n. 21402	» 3095		
sez. III 5 luglio 2022, n. 21220	» 3103		
sez. III ord. 16 giugno 2022, n. 19428	» 3110		
sez. I ord. 6 giugno 2022, n. 18168	» 3114		
sez. II 6 giugno 2022, n. 18060	» 3119		
sez. lav. ord. 30 maggio 2022, n. 17441	» 3125		
sez. II ord. 18 maggio 2022, n. 15964	» 3119		
sez. III ord. 12 aprile 2022, n. 11768	» 3135		
sez. II 24 marzo 2022, n. 9590	» 3144		
sez. VI ord. 23 novembre 2021, n. 36106	» 3148		
sez. I ord. 18 novembre 2021, n. 35351	» 3155		
		Parte II	
		CORTE DI CASSAZIONE	
		sez. II 19 maggio - 23 giugno 2022, n. 24302, Salkanovic	col. 553
		sez. V 28 aprile - 5 luglio 2022, n. 25759, Pillon	» 557
		sez. III 7 aprile - 1° giugno 2022, n. 21252, Giannina	» 578
		sez. III 23 marzo - 14 luglio 2022, n. 27190, Grigi	» 578
		sez. un. 24 febbraio - 6 luglio 2022, n. 25951, Lapelosa	» 584
		sez. I 22 febbraio - 11 marzo 2022, n. 8410, Sgarra	» 615
		Parte III	
		CONSIGLIO DI STATO	
		sez. VI 9 settembre 2022, n. 7878	col. 473
		sez. IV 30 maggio 2022, n. 4355	» 498
		sez. III 15 marzo 2022, n. 1792	» 505
		TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	
		Sicilia sede Catania sez. II 9 settembre 2022, n. 2375	col. 521
		Parte IV	
		CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA	
		sent. 6 ottobre 2022, causa C-250/21	col. 457
		sent. 7 luglio 2022, causa C-261/21	» 464
		sent. 28 aprile 2022, causa C-237/20	» 481
		CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA	
		sent. 30 giugno 2022, West Virginia v. Environmental Protection Agency - EPA	col. 497

Corte costituzionale

Giudizio sulle leggi in via incidentale — Intervento di terzi — Inammissibilità — Fattispecie (Corte cost., ord. 7 giugno 2022, senza numero, all. alla sent. 181/22). I, 2884.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Consiglio di Stato — Sentenze della adunanza plenaria — Invasione delle competenze dei parlamentari e del parlamento — Mancanza del requisito soggettivo e oggettivo — Inammissibilità — Fattispecie (Corte cost., ord. 17 giugno 2022, n. 154). I, 2895.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Approvazione di disegno di legge di conversione di decreto legge — Mancata acquisizione di decisione della commissione europea — Ricorso del singolo parlamentare — Mancanza del requisito soggettivo e oggettivo — Inammissibilità — Fattispecie (Corte cost., ord. 16 giugno 2022, n. 151). I, 2895.

Costituzione della Repubblica

V. *Adozione e affidamento — Cittadinanza — Impiegato dello Stato e pubblico in genere — Lavoro (rapporto di) — Patrocinio a spese dello Stato — Persona fisica e diritti della personalità — Regione — Sanità pubblica e sanitari — Segretario comunale e provinciale — Sport.*

Danni in materia civile

G. D'AIETTI, *Le tabelle a punti del danno da morte: una predittività (finalmente) concreta, misurata e realizzata da giuristi.* V, 284.

Danno non patrimoniale — Danno da perdita del rapporto parentale — Tabella — Circostanze ordinarie — Superamento dei limiti tabellari — Esclusione — Fattispecie (Cass., ord. 8 settembre 2022, n. 26440). I, 2970 (con *nota* di O. TROIANO).

Danno non patrimoniale — Danno da perdita del rapporto parentale — Risarcimento — Obbligazione di valore — Calcolo degli interessi compensativi (*id.*). I, 2970 (con *nota* di O. TROIANO).

Reati intenzionali violenti — Mancato recepimento di direttiva — Quantificazione del danno (Cass., ord. 27 luglio 2022, n. 23414). I, 3047 (con *osservaz.* di A. CARINGELLA).

Danno all'immagine — Prova (Cass., ord. 12 aprile 2022, n. 11768). I, 3135 (con *nota* di M. DE CHIARA).

Danno all'immagine — Esclusione — Fattispecie (*id.*). I, 3135 (con *nota* di M. DE CHIARA).

Diritti politici e civili

Diritto alla ragionevole durata del processo — Avvocato cessionario del credito all'indennizzo — Legittimazione attiva (Cass. 6 giugno 2022, n. 18060). I, 3119.

Diritto alla ragionevole durata del processo — Avvocato distrattario di onorari e spese — Legittimazione attiva — Esclusione (Cass., ord. 18 maggio 2022, n. 15964). I, 3119.

Diritto alla ragionevole durata del processo — Procedura fallimentare — Domanda di equa riparazione — Termine — Decorrenza (Cass. 24 marzo 2022, n. 9590). I, 3144.

Diritto comparato e legislazione straniera

Stati uniti d'America — Legittimazione ad agire dinanzi alle corti federali — Sospensione del comportamento lesivo — Cessazione della materia del contendere — Esclusione (Corte suprema Stati uniti d'America 30 giugno 2022, West Virginia v. Environmental Protection Agency - EPA). IV, 497 (con *nota* di G. BELLANTUONO).

Stati uniti d'America — Emissioni di gas serra — Competenza federale — Limiti (*id.*). IV, 497 (con *nota* di G. BELLANTUONO).

Espropriazione per pubblico interesse

Occupazione illegittima — Trasformazione del bene — Risarcimento per equivalente (Cass., ord. 6 giugno 2022, n. 18168). I, 3114.

Fallimento

V. *Diritti politici e civili — Unione europea.*

Frode in commercio e nelle industrie

Vendita di *aliud pro alio* — Responsabilità dei vertici societari per il fatto commesso dal dipendente — Presupposti (Cass. 23 marzo - 14 luglio 2022, n. 27190, Grigi). II, 578.

Giustizia amministrativa

Contratti pubblici — Termine per il ricorso — Decorrenza — Conoscenza del vizio — Accesso agli atti — Tempestività — Fattispecie (Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2022, n. 1792). III, 505.

Impiegato dello Stato e pubblico in genere

Tetto retributivo — Applicazione ai compensi dei giudici tributari — Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 28 gennaio 2022, n. 27). I, 2944.

Svolgimento di fatto di mansioni superiori — Diritto a un adeguato compenso (Cass., ord. 1° settembre 2022, n. 25848). I, 2994.

Contratto a tempo determinato — Stabilizzazione — Esclusione — Fattispecie (Cass., ord. 17 agosto 2022, n. 24864). I, 3037.

Ingiuria e diffamazione

Diffamazione — Diritto di critica — Manipolazione del fatto e incompletezza della notizia — Esimente — Esclusione (Cass. 28 aprile - 5 luglio 2022, n. 25759, Pillon). II, 557 (con *osservaz.* di G. FABRI).

Diffamazione — Diritto di critica politica — Nesso dialettico (*id.*). II, 557 (con *osservaz.* di G. FABRI).

Interessi

V. *Danni in materia civile.*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di)

Impugnazione di licenziamento — Rito Fornero — Reclamo — Deposito telematico — Tempestività — Controllo giudiziale (Cass., ord. 24 agosto 2022, n. 25290). I, 3000.

Lavoro (rapporto di)

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo — Illegittimità — Datore di lavoro privo del requisito dimensionale — Indennità — Dimmezzamento — Questioni inammissibili di costituzionalità (Corte cost. 22 luglio 2022, n. 183). I, 2877.

Retribuzione — Nuovo regime di tutela reintegratoria — Prescrizione — Decorrenza (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246). I, 2981.

Lavoro nel settimo giorno consecutivo — Risarcimento del danno da usura psico-fisica — Esclusione (Cass., ord. 25 agosto 2022, n. 25336). I, 2998.

Assistenza a familiare disabile — Permessi — Abuso del diritto — Estremi — Fattispecie (Cass., ord. 24 agosto 2022, n. 25290). I, 3000 (con *nota* di V. FERRARI).

Assistenza a familiare disabile — Congedo straordinario — Abuso del diritto — Prova — Fattispecie (Cass., ord. 8 luglio 2022, n. 21773). I, 3001 (con *nota* di V. FERRARI).

V. *Unione europea.*

Liberazione condizionale

Ammissione — Sicuro ravvedimento — Interessamento riparativo del condannato in favore delle vittime — Necessità — Esclusione — Valutazione complessiva della personalità del condannato — Rilevanza (Cass. 22 febbraio - 11 marzo 2022, n. 8410, Sgarra). II, 615 (con *osservaz.* di F. PARISI).

Misure di prevenzione

V. *Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice.*

Patrocinio a spese dello Stato

Compenso per ausiliari del magistrato — Riduzione alla metà — Previsioni tariffarie non adeguate — Applicabilità — Incostituzionalità (Corte cost. 1° luglio 2022, n. 166). I, 2889.

Persona fisica e diritti della personalità

Disciplina sul trattamento dei dati personali — Violazione — Sanzione amministrativa — Prescrizione — Interruzione — Incostituzionalità (Corte cost. 28 dicembre 2021, n. 260). I, 2957.

Disciplina sul trattamento dei dati personali — Violazione — Sanzione amministrativa — Prescrizione — Interruzione — Questione infondata di costituzionalità (*id.*). I, 2957.

V. *Danni in materia civile.*

Prescrizione e decadenza

V. *Lavoro (rapporto di).*

Procedimento civile

B. CAPPONI, *Sulla nuova ordinanza di rigetto (art. 183 quater c.p.c.)*. V, 299.

Procedimento sommario di cognizione — Appello — Forma (Cass., ord. 18 novembre 2021, n. 35351). I, 3155 (con *nota* di E. FANESI).

Radiotelevisione

Emittenti televisive locali — Graduatoria unica nazionale — Scalino preferenziale — Illegittimità (Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2022, n. 7878). III, 473.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario

Veneto — Titolare dell'ufficio protezione minori — Indennità — Riduzione del settanta per cento — Incostituzionalità (Corte cost. 25 luglio 2022, n. 188). I, 2871.

Abruzzo — Rifiuti — Raccolta di legname spiaggiato per uso domestico e senza scopo di lucro — Questione infondata di costituzionalità (Corte cost. 1° aprile 2022, n. 85). I, 2921.

Responsabilità civile

Reati intenzionali violenti — Mancato recepimento di direttiva — Responsabilità dello Stato (Cass., ord. 27 luglio 2022, n. 23414). I, 3047 (con *osservaz.* di A. CARINGELLA).

Revocatoria (azione)

Trust — Atto istitutivo — Revocabilità — Fattispecie (Cass., ord. 16 giugno 2022, n. 19428). I, 3110.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I penale; sentenza 22 febbraio 2022 - 11 marzo 2022, n. 8410; Pres. ZAZA, Est. BIANCHI, P.M. LIGNOLA (concl. diff.); ric. Sgarra. *Annulla Trib. sorv. Bari, ord. 20 maggio 2021.*

Liberazione condizionale — Ammissione — Sicuro ravvedimento — Interessamento riparativo del condannato in favore delle vittime — Necessità — Esclusione — Valutazione complessiva della personalità del condannato — Rilevanza (Cod. pen., art. 176).

In sede di giudizio sull'ammissione alla liberazione condizionale, nel valutare la consapevolezza del condannato circa il reato commesso, utile ad accertare la sussistenza del requisito del «sicuro ravvedimento», il tribunale deve procedere a una valutazione unitaria e complessiva della personalità del condannato e non può limitarsi a considerare l'assenza di un interessamento riparativo del reo per la vittima quale fattore che impedisce l'avvenuto ravvedimento (in motivazione, la corte ha precisato che, specie qualora si tratti di reati gravissimi, la relazione con le vittime costituisce il banco di prova umanamente più difficile e che può rimanere insuperabile anche laddove l'obiettivo rieducativo sia pienamente raggiunto). (1)

Ritenuto in fatto. — 1. - Con ordinanza depositata in data 24 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la richiesta, presentata da Vincenzo Sgarra, di ammissione alla liberazione condizionale.

Premesso che il richiedente era, dal 1982, in espiazione della pena dell'ergastolo, inflitta per reati di partecipazione ad associazione per delinquere, rapina aggravata, omicidio volontario, e altre fattispecie minori, e ammesso alla misura della semilibertà dall'anno 1998, e che in passato altre istanze di ammissione alla liberazione condizionale erano state già respinte per l'assenza di «sicuro ravvedimento», desumibile dall'assenza di reale interessamento verso le vittime del reato, il tribunale, richiamato il contenuto dell'ultima ordinanza reiettiva, ha rilevato, quanto al tempo trascorso dalla data dell'ultima decisione, che il condannato aveva proseguito nell'attività di volontariato, aveva maturato, secondo quanto scritto nella relazione dall'équipe interna, una non piena e sicura consapevolezza del disvalore dell'illecito commesso, con distacco emotivo anche dal più grave reato di omicidio, e ha osservato che gli operatori interni non avevano formulato alcun programma trattamentale collegato alla richiesta liberazione condizionale.

Il tribunale ha aggiunto che dalla più recente condotta era emerso un atteggiamento non rispettoso delle regole di civile convivenza in occasione di un episodio — nel quale il detenuto aveva assunto atteggiamento arrogante ed aggressivo nei confronti di un agente di polizia penitenziaria — in relazione al quale aveva riportato la sanzione disciplinare del richiamo.

Il primo giudice, quindi, ha ritenuto che l'adesione di Vincenzo Sgarra a un percorso di giustizia riparativa fosse stata solo formale, e priva di effettivo interessamento nei confronti dei familiari delle vittime.

Infine, il condannato, pur proprietario di due beni immobili, sia pure per la quota di un quindicesimo, e titolare di trattamento pensionistico, non aveva mai compiuto alcuna offerta in favore delle persone danneggiate dal reato, dopo aver ricevuto da quelli una risposta negativa ad una proposta risarcitoria formulata nell'anno 2006.

2. - Il difensore di Vincenzo Sgarra ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in ordine al requisito del sicuro ravvedimento.

Il tribunale non aveva considerato la partecipazione al programma trattamentale, documentata dalla relazione in data 14 ottobre 2020 e dalla relazione dell'ufficio esecuzione penale esterna; in particolare, l'équipe interna aveva evidenziato una continua evoluzione positiva della personalità, anche dopo l'ultimo provvedimento di rigetto, e «discreta consapevolezza

za» del disvalore del reato, espressione che non è negativa e non esprime riserve sul profilo soggettivo.

Il tribunale, nella precedente ordinanza negativa pronunciata il 21 marzo 2017, non aveva considerato il parere positivo espresso dagli operatori penitenziari, interni ed esterni, ed ora aveva travisato le relazioni, ritenendole come non favorevoli, contrariamente al loro contenuto.

Il giudizio, negativo, risultava poi motivato in termini manifestamente illogici, laddove era stato valorizzato l'illecito disciplinare recentemente commesso, l'unico nel corso di una così lunga detenzione.

Quanto alla condotta riparativa, il tribunale non aveva considerato la relazione del centro crisi, in ordine ai vani tentativi di prendere contatto con la famiglia della vittima, né le iniziative in occasione delle quali il condannato si era espresso, anche pubblicamente, manifestando pentimento e vicinanza alle vittime.

La lettera ai familiari della vittima inviata nel 2006, tramite il difensore, non aveva avuto esito per il rifiuto delle persone offese, e il condannato aveva ritenuto di dover rispettare tale atteggiamento, evitando così ulteriori comunicazioni in seguito.

La capacità economica del condannato non andava oltre le necessità di mantenimento, dato che si trattava di reddito da pensione e della proprietà, per un quindicesimo, di due immobili di pochi metri quadri.

3. - Il procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha rilevato che non risultavano elementi nuovi rispetto ai dati valutati nell'ultima decisione negativa; che il requisito del sicuro ravvedimento «non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Cass. n. 486 del 25 settembre 2015, C., *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Liberazione condizionale*, n. 2); che l'assenza di iniziative risarcitorie o, almeno, riparatorie nei confronti delle vittime era stata correttamente valutata come ulteriore indicatore di un percorso rieducativo non completo, e che sul punto il ricorso non aveva formulato specifiche censure.

Ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto. — Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. - Trattandosi dell'ennesima richiesta di liberazione condizionale avanzata dal ricorrente, si deve premettere che nel procedimento di sorveglianza opera il principio secondo il quale l'effetto preclusivo del giudicato opera solo *rebus sic stantibus* e quindi non impedisce la riproposizione della medesima istanza se fondata su elementi nuovi ovvero diversi da quelli già esaminati dalla precedente decisione (sez. un. n. 34091 del 28 aprile 2011, S.F., *id.*, Rep. 2011, voce *Cosa giudicata penale*, n. 12).

Nello specifico procedimento per l'ammissione alla liberazione condizionale il *novum* che legittima la riproposizione della richiesta può riguardare sia l'integrazione dei presupposti oggettivi, relativi al *quantum* di pena espiata ovvero all'adempimento delle obbligazioni civili, sia il requisito soggettivo del sicuro ravvedimento.

Da quest'ultimo punto di vista, si deve rilevare che anche il decorso del tempo, con quel che comporta e significa in termini di progressione del trattamento rieducativo, giustifica la proposizione di una nuova istanza di ammissione alla liberazione condizionale.

2. - L'istituto della liberazione condizionale, introdotto nell'originaria formulazione del codice penale, è centrale nella valutazione della costituzionalità dell'ergastolo, essendo stato sottolineato che «l'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'art. 176 c.p. — nel testo modificato dall'art. 2 l. 25 novembre 1962 n. 1634 — consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile» (Corte

cost. 264/74, *id.*, 1975, I, 11) ed è oggetto di una posizione soggettiva qualificabile come diritto, come tale azionabile con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale.

In particolare, la Corte costituzionale, con la pronuncia che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che attribuiva al potere esecutivo, invece che a quello giudiziario, la competenza a provvedere sulla richiesta di ammissione alla liberazione condizionale (sentenza 204/74, *id.*, 1974, I, 2576) ha affermato che «Con l'art. 27, 3° comma, Cost. l'istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale».

Ed è esplicita l'affermazione secondo la quale proprio l'istituto della liberazione condizionale, in uno con gli altri istituti premiali previsti dall'ordinamento penitenziario, va considerato come direttamente collegato alla pena dell'ergastolo e decisivo nel rendere la pena perpetua conforme a Costituzione: «Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930. La previsione astratta dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava» (Corte cost. 168/94, *id.*, 1994, I, 2045).

3. - Il fondamentale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal «sicuro ravvedimento» del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo la dizione della norma di cui all'art. 176 c.p.

La giurisprudenza ha precisato che la valutazione va compiuta non sugli aspetti psicologici o etici della personalità, bensì in relazione agli «atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo di esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione — in termini di certezza, ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza — di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale» (Cass. 24 aprile 2007, Balzerani, *id.*, 2007, II, 329; 10 dicembre 2004, Micaletto, *id.*, Rep. 2005, voce *Liberazione condizionale*, nn. 1, 3).

In particolare, il legislatore pone la liberazione condizionale come istituto funzionale al riconoscimento dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo rieducativo («sicuro ravvedimento») e ciò giustifica la rinuncia dello Stato a proseguire l'esercizio della potestà punitiva, che, da una parte, grazie alla previsione dei limiti minimi di pena espiata, ha già svolto la funzione retributiva e di prevenzione generale e, dall'altra, ha conseguito l'obiettivo della risocializzazione.

L'istituto in parola, che condivide la funzione propria delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, se ne differenzia per lo specifico oggetto del giudizio che ne è il presupposto: non tanto l'idoneità della misura a favorire il conseguimento della rieducazione, bensì il riconoscimento che l'obiettivo della rieducazione è stato già raggiunto e quindi la certezza che in futuro il soggetto terrà una condotta aderente alle regole sociali di convivenza civile.

Congrua rispetto alla natura, comunque, probabilistica dei giudizi prognostici è la previsione dell'applicazione della libertà vigilata, ai sensi dell'art. 230 c.p., e della revoca della li-

berazione condizionale in caso di violazione degli obblighi connessi alla libertà vigilata ovvero di ricaduta nel reato, ai sensi dell'art. 176 c.p.

4. - La norma di cui all'art. 176 c.p. richiede l'ulteriore requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, «salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Sul punto, stante il chiaro disposto della norma, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza ha valorizzato il tema della riparazione del danno cagionato dal reato in espiazione anche sotto il profilo del giudizio sul sicuro ravvedimento.

Dunque, da una parte, non v'è dubbio che per il condannato che ne ha la capacità economica l'adempimento delle obbligazioni civili da reato è un requisito legale cui è subordinata l'ammissione alla liberazione condizionale, ma, dall'altra, l'atteggiamento del reo nei confronti di quanto commesso va valutato nel giudizio sul sicuro ravvedimento.

E coerentemente con l'oggetto di tale giudizio devono venire in rilievo i comportamenti tenuti dal reo che siano espressione — o che ne siano smentita — della specifica consapevolezza del reato commesso e della conseguente lesione di beni della vita (Cass. n. 486 del 25 settembre 2015, C., cit.).

Peraltro, tale importante aspetto deve rientrare in una valutazione complessiva e quindi, ove sia ritenuto carente, deve essere considerato in rapporto agli ulteriori elementi acquisiti, onde pervenire ad un ponderato giudizio sull'attuale personalità del condannato.

5. - Venendo al caso in esame, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata, con riguardo al giudizio sul sicuro ravvedimento, ha dato atto che:

— il condannato, detenuto dal giugno 1982, dall'anno 1998 era ammesso alla semilibertà, «eseguita fino ad oggi non priva di criticità»;

— che le precedenti istanze di ammissione alla liberazione condizionale erano state respinte sul rilievo dell'assenza di un effettivo interessamento verso le persone offese dai reati commessi;

— che, nel tempo decorso dall'ultimo provvedimento negativo, Vincenzo Sgarra aveva proseguito l'attività di volontariato;

— che la relazione dell'équipe interna aveva riscontrato una discreta consapevolezza del disvalore di quanto commesso, valutazione ritenuta dal tribunale significativa una «non piena e sicura» presa di coscienza, e un certo distacco emotivo dal più grave reato di omicidio commesso;

— che il condannato aveva manifestato «atteggiamento non rispettoso delle regole di civile convivenza» in occasione di un episodio per il quale aveva riportato la sanzione disciplinare del richiamo;

— che non significativo era «il percorso di giustizia riparativa che il semilibero avrebbe avviato attraverso la formale adesione all'attività di volontariato».

In relazione all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, non ottemperato, il tribunale ha evidenziato che non vi era prova dell'impossibilità dell'adempimento a fronte delle, documentate, proprietà immobiliari dello Sgarra e del trattamento pensionistico maturato.

Si è aggiunto che in passato, nell'anno 2006, il condannato aveva, tramite il difensore, inviato una lettera alle persone offese, e la difesa ha sostenuto che i familiari della vittima avevano rifiutato il contatto ed anche l'offerta risarcitoria quantificata in lire 50 milioni.

Il tribunale, sul punto, ha dedotto che, da una parte, la comunicazione inviata alla famiglia della vittima era stata strumentale al conseguimento del beneficio richiesto e non espressione di un'effettiva revisione critica di quanto commesso e, dall'altra, che l'offerta risarcitoria era stata solo affermata, ma non documentata.

6. - Il collegio ritiene sussistenti le carenze motivazionali denunciate dal ricorso.

6.1. - Con riguardo all'adempimento delle obbligazioni civili da reato, il primo giudice ha ritenuto non provata l'impossibilità di provvedervi a fronte delle proprietà immobiliari e del trattamento pensionistico.

Ora, posto che si tratta del risarcimento del danno cagionato da omicidio volontario e, dunque, comunque di entità economica certamente assai significativa, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa come manifestamente illogica, atteso che valorizza proprietà immobiliari delle quali, precisa, Vincenzo Sgarra è titolare per la quota di un quindicesimo, dato indicativo, in assenza di ulteriori elementi, di valori economici modesti e di non pronta liquidazione.

Anche il trattamento pensionistico, che si precisa essere stato maturato grazie all'attività lavorativa «svolta all'interno degli istituti penitenziari durante la lunga detenzione», non è un dato significativo di una capacità economica che possa andar oltre al soddisfacimento delle esigenze proprie della vita quotidiana.

6.2. - Il giudizio, negativo, in ordine al requisito del sicuro ravvedimento del condannato, viene articolato con riguardo alla condotta tenuta dallo Sgarra e alla posizione assunta dallo stesso nei confronti del reato commesso.

6.2.1. - Si deve premettere che il tribunale, limitandosi a menzionare le precedenti decisioni sulla medesima richiesta e a richiamare l'ultima ordinanza pronunciata il 21 marzo 2017, «in atti», priva il discorso giustificativo di dati e valutazioni, che, non venendo esplicitate, non possono essere valorizzate per integrare la motivazione.

6.2.2. - In relazione alla valutazione dei comportamenti tenuti, la motivazione risulta carente e manifestamente illogica.

L'ordinanza esordisce con il riferimento all'operatività della misura alternativa della semilibertà, precisando che sarebbero emerse «criticità», delle quali però non dà alcuna contezza e così valorizza un dato generico, che non può essere utilmente apprezzato nella complessiva considerazione della condotta del ricorrente.

L'unico dato negativo che viene esplicitato riguarda la recente infrazione disciplinare, di cui il tribunale dà piena contezza riportando le espressioni testuali profferite da Vincenzo Sgarra all'indirizzo di un agente di polizia penitenziaria, e menzionando il gesto di stizza che le aveva accompagnate.

Sul punto, l'ordinanza dà atto, congruamente con il contenuto dell'episodio e la sanzione irrogata, della «non rilevante gravità» del fatto, ma lo ritiene significativo «di un atteggiamento non rispettoso delle regole di civile convivenza».

Tale giudizio è sorretto da motivazione manifestamente illogica, dato che fa riferimento ad una condotta solo verbale, con tratti che, effettivamente, riscontrano una relazione tra detenuto e agente di polizia penitenziaria non rispettosa del ruolo istituzionale dell'agente, ma che non è significativa di prevaricazione.

Ingiustificato risulta, poi, l'ulteriore passaggio, decisivo nell'economia della motivazione del provvedimento, laddove il tribunale afferma che la ricordata infrazione disciplinare riscontra la carente revisione critica di quanto commesso e, in definitiva, l'assenza del «sicuro ravvedimento».

Se, come ha precisato la giurisprudenza, il giudizio sul sicuro ravvedimento va fondato sui comportamenti tenuti dal condannato è manifestamente illogico valorizzare un episodio, che l'amministrazione penitenziaria ha sanzionato con il richiamo, a fronte di una lunga detenzione durante la quale, si dà atto, il soggetto ha sempre lavorato, ha ottenuto la semilibertà, si è dedicato ad attività di volontariato.

6.2.3. - Particolare importanza viene assegnata dal tribunale, nel giudizio sul sicuro ravvedimento, all'atteggiamento assunto da Vincenzo Sgarra nei confronti del reato commesso.

Come già si è dato conto, l'ordinanza valorizza l'inadeguata consapevolezza di quanto commesso e l'assenza di un reale interessamento verso le persone offese.

Si tratta di profili tra loro connessi in quanto si ritiene che la reale consapevolezza del reato determini un atteggiamento di attenzione verso la vittima, che, a sua volta, costituisce riscontro di una effettiva revisione critica del passato criminale.

Sotto il primo profilo, il giudizio del primo giudice — che ritiene «non piena e sicura» la revisione critica di quanto commesso — si fonda sulla valutazione data dall'équipe interna, che aveva definito «discreta» la consapevolezza di quanto commesso.

La motivazione dell'ordinanza travisa il contenuto della relazione dell'équipe, allegata al ricorso, dalla quale si leggono espressioni prive di riserve sull'atteggiamento di Vincenzo Sgarra verso il suo passato criminale: «Il semilibero durante l'esecuzione della pena ha tenuto una serie di comportamenti che appaiono idonei a dimostrare, anche sulla base del percorso trattamentale, la revisione critica delle sue pregresse scelte criminali ... da circa dodici anni svolge volontariato in modo stabile ... ha partecipato ad attività di promozione ed educazione alla legalità, in particolare nelle scuole ... In occasioni pubbliche ha colto spesso l'opportunità di rivolgere un pensiero alle famiglie coinvolte ...».

Il giudizio del tribunale, fondato sull'aggettivazione «discreta» utilizzata dalla relazione, ha travisato il chiaro contenuto di quel contributo, che, in relazione alla posizione assunta da Vincenzo Sgarra in relazione a quanto commesso, non esprime riserve.

Quanto all'assenza di interesse e attenzione verso le vittime del reato, che il tribunale ricorda essere stata la ragione delle precedenti decisioni negative, l'ordinanza rileva che l'atteggiamento di Vincenzo Sgarra, contrassegnato anche da «distacco emotivo» verso il reato più grave, non sarebbe mutato.

Quanto alle condotte riparative, il tribunale ne afferma la sostanziale assenza, vuoi per la tardività dell'unica lettera ai familiari della vittima inviata nell'anno 2006 e dunque in funzione («evidente strumentalizzazione») della richiesta di ammissione alla liberazione condizionale, vuoi per l'assenza di concrete, seppur parziali, offerte risarcitorie.

Sul punto, la motivazione del tribunale è solo apparente.

Infatti, viene valorizzato il dato, che ormai può essere definito storico, del fallimento della relazione tra Vincenzo Sgarra e i familiari della vittima del reato più grave da lui commesso, l'omicidio.

Fallimento sancito dal (legittimo) rifiuto delle vittime di rispondere alla lettera che Sgarra aveva inviato solo nell'anno 2006, a distanza di ventiquattro anni dal fatto, e consolidato dalla incapacità di Vincenzo Sgarra di trovare un canale che gli consentisse di aprire un rapporto e di entrare in relazione personale con le vittime.

Il tribunale aggiunge la condivisibile affermazione che i tentativi di avvicinamento o le richieste di perdono avanzati contestualmente alla richiesta di ammissione alla liberazione condizionale sono strumentali a questa e dunque, di per sé, non significativi di una reale revisione critica di quanto commesso.

Peraltro, il tribunale, cui è richiesto di verificare se ora il condannato ha completato il percorso trattamentale e ha, realmente, assunto una condotta di vita conforme alle norme della convivenza civile, non può limitarsi, nel doveroso scrutinio della posizione assunta dal soggetto verso il reato commesso, a considerare la relazione con la vittima, che, specie se si tratta di reati gravissimi, costituisce il banco di prova umanamente più difficile e che può rimanere insuperabile anche laddove l'obiettivo rieducativo è pienamente raggiunto.

D'altra parte, in giurisprudenza si è riconosciuto che né il perdono della persona offesa, né l'ammissione delle proprie responsabilità sono presupposti necessari dell'ammissione alla liberazione condizionale (Cass. 5 novembre 1984, Nanni, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 10; n. 33302 del 27 giugno 2013, C., *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 1), e si è affermato che «è vero che tra gli elementi valutabili ai fini dell'acquisizione della prova del ravvedimento può essere anche considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, compatibile con il doveroso rispetto della personale riservatezza e delle autonome decisioni di questa, ma sembra evidente che il sicuro ravvedimento non può identificarsi tout court con il risarcimento del danno ad essa cagionato, ma postula una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta, abbia prodotto il risultato del compiuto ravvedimento del reo. Tra i vari elementi di valutazione del sicuro ravvedimento del reo e del suo riscatto morale vanno presi in considerazione, infatti, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di deten-

zione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio. Il mancato interessamento nei riguardi della vittima non sembra di per sé suscettibile di una limitazione preventiva. Ciò che occorre è una valutazione unitaria della personalità del condannato che consenta di verificare se c'è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale aspirazione al suo riscatto morale» (Cass. 16 gennaio 2007, Tedesco, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 5).

Si comprende, quindi, che il tribunale, concentrandosi unicamente sul dato oggettivo dell'assenza di un rapporto tra il reo e le vittime, ha ommesso la valutazione della complessiva condotta tenuta dal condannato durante la lunga esecuzione penale nella prospettiva di verificare se oggi il reo abbia raggiunto l'obiettivo rieducativo.

7. - Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari perché proceda a nuovo giudizio sulla richiesta di liberazione condizionale avanzata da Vincenzo Sgarra.

Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito del giudizio, ma è tenuto a non ripetere le carenze motivazionali censurate.

(1) I. - La sentenza in epigrafe si segnala all'attenzione soprattutto perché afferma che la mancanza di un interessamento riparativo del condannato per la vittima non impedisce di per sé, in presenza di altri positivi elementi di valutazione del trattamento rieducativo, l'accertamento di un «sicuro ravvedimento», quale presupposto soggettivo per l'ammissione alla liberazione condizionale. Il risarcimento dei danni, le attività riparative e/o assistenziali in favore della vittima, nonché la creazione di una qualche forma di relazione con quest'ultima, sono fattori senz'altro suscettibili di positiva considerazione, ma non assurgono a condizioni da sole sufficienti a dimostrare la sussistenza di un «sicuro ravvedimento». Questo va piuttosto verificato in base a una valutazione unitaria e complessiva della personalità del condannato.

II. - Più nello specifico, nella concreta vicenda il condannato era responsabile di numerosi reati, fra i quali il delitto di omicidio. Rispetto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, formulava dopo molti anni una proposta di adempimento solo parziale nei confronti dei familiari della vittima (da questi ultimi rifiutata), benché titolare di talune proprietà immobiliari (per la quota di un quindicesimo) e di trattamento pensionistico. Con riferimento al percorso trattamentale seguito, al di là di una lettera di scuse dopo molti anni di detenzione, non sussistevano adeguati elementi per accertare una sua effettiva volontà riparatrice verso le vittime, rispetto alle quali — almeno secondo il tribunale — si riscontrava una sorta di «distacco emotivo». In un singolo e recente episodio, al condannato era peraltro comminata un'infrazione disciplinare per le espressioni ingiuriose contro un agente di polizia penitenziaria e per il gesto di stizza che le aveva accompagnate. Cionondimeno, durante la sua lunga detenzione penale, il condannato, oltre a una complessiva buona condotta, svolgeva plurime attività risocializzanti: volontariato in modo stabile, partecipazione a eventi di promozione e educazione alla legalità nelle scuole, manifestazioni pubbliche di solidarietà nei confronti delle famiglie coinvolte.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Bari, in relazione all'adempimento delle obbligazioni civili da reato, non è provata l'impossibilità economica del condannato a provvedervi. Per ciò che riguarda il giudizio sul «sicuro ravvedimento», l'infrazione disciplinare, benché giudicata non grave, è considerata indice di un «atteggiamento non rispettoso delle regole di civile convivenza». È soprattutto però l'assenza di relazioni con i familiari della vittima ad essere valutata come indicatore di un percorso rieducativo non completo, che impedisce l'ammissione alla liberazione condizionale.

La decisione in rassegna annulla con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari.

Secondo la Corte di cassazione, quanto all'adempimento delle obbligazioni civili da reato il tribunale non considerava che il risarcimento del danno cagionato da omicidio volontario è necessariamente di entità economica significativa: le limitate proprietà immobiliari e il trattamento pensionistico sono indicativi di una

capacità economica modesta, idonea soltanto a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

Significativi i principi affermati circa i presupposti per il riconoscimento di un «sicuro ravvedimento». Meritevole di rilievo è quanto specificato dai giudici di legittimità, laddove evidenziano che «la relazione con la vittima, specie se si tratta di reati gravissimi, costituisce il banco di prova umanamente più difficile e che può rimanere insuperabile anche laddove l'obiettivo rieducativo è pienamente raggiunto». Il tribunale, concentrandosi unicamente sul dato oggettivo dell'assenza di un rapporto tra reo e vittime, omette di considerare altri comportamenti concreti realizzati dal condannato, dai quali potrebbe essere possibile desumere, globalmente, il raggiungimento dell'obiettivo rieducativo. È in base a una valutazione unitaria e complessiva della personalità che va accertato il requisito di legge del «sicuro ravvedimento del condannato».

III. - La pronuncia si muove nel solco del prevalente orientamento di legittimità: Cass. 15 novembre 2021, n. 41361, *Foro-Plus*; 20 aprile - 7 maggio 2021, n. 17831, C., *ibid.*; 22 giugno - 2 luglio 2020, n. 19854, L., *id.*, Rep. 2020, voce *Liberazione condizionale*, n. 2; 25 settembre 2015, n. 486, C., *id.*, Rep. 2015, voce cit., n. 2; 24 aprile 2007, Balzerani, *id.*, 2007, II, 329, e *Riv. pen.*, 2007, 1244, con nota di V. RISPOLI; 16 gennaio 2007, Tedesco, *Foro it.*, Rep. 2007, voce cit., n. 5; 18 maggio 2005, Senzani, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 5. In senso contrario, v. Cass. 29 maggio 2009, Betti, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 3, secondo cui «non può aversi ravvedimento senza pentimento, e il pentimento esige che venga chiesto perdono alle persone che hanno sofferto per le scelte sbagliate fatte dal condannato» (in quest'ultima vicenda — relativa al caso di una persona condannata alla pena dell'ergastolo per diversi omicidi e altri reati connessi alla sua partecipazione all'associazione terroristica Brigate rosse, la quale non aveva mostrato alcun effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle persone offese —, i giudici non ritenevano sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa e di volontariato e la revisione critica dei gravissimi comportamenti antisociali compiuti, in assenza di una manifestazione concreta di pentimento verso la persona offesa).

Il requisito del «sicuro ravvedimento» non va accertato, dunque, sulla base di aspetti psicologici o etici della personalità, ma tenendo conto di specifici comportamenti del condannato. Né il perdono della persona offesa (Cass. 11 maggio 1993, Zanetti, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 6), né l'ammissione delle proprie responsabilità (Cass. 27 giugno 2013, n. 33302, C., *id.*, Rep. 2013, voce cit., n. 1) sono presupposti necessari. A rilevare non sono singoli episodi, bensì l'evoluzione della complessiva personalità del soggetto, specie quando si tratti di una lunga detenzione penale. Esso non può identificarsi con la semplice (benché non irrilevante) buona condotta, ma implica un giudizio più profondo: il risultato della risocializzazione va valutato attraverso un esame unitario della personalità del condannato, di modo che gli atteggiamenti esteriorizzati risultino idonei a formulare una seria prognosi di conformazione al quadro di riferimento ordinamentale.

Ne consegue che nella valutazione del requisito del ravvedimento di cui all'art. 176, 1° comma, c.p., l'impegno riparatorio nei confronti della vittima denota una fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato (così Cass. 25 settembre 2015, n. 486, C., cit.) e può quindi assumere rilevanza quale sintomo della sussistenza di un ravvedimento; ma la mancanza di tale atteggiamento non lo esclude. Altri fattori concreti che vanno presi in considerazione ai fini del giudizio sono, ad esempio, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio, manifestazione di altruismo e di solidarietà sociale, attività riparative in favore della collettività (anche il certo ed irrevocabile ripudio per la lotta armata, manifestato da un soggetto condannato per reati fortemente influenzati dall'ideologia, è stato valorizzato da Cass. 18 maggio 2005, Senzani, cit.).

Se quindi l'orientamento assolutamente prevalente in giurisprudenza, ribadito dalla sentenza in epigrafe, considera l'attività riparativa in favore delle vittime quale fattore rilevante ma non dirimente per il riconoscimento del «sicuro ravvedimento» del condannato, va nondimeno evidenziato che in pressoché tutte le sentenze sopra citate la Corte di cassazione si è pronunciata con sen-

tenze di annullamento. Persiste cioè nella magistratura di sorveglianza la tendenza a valorizzare l'assenza di relazioni fra condannato e vittime del reato quale fattore di per sé impeditivo all'accertamento di un «sicuro ravvedimento». Anche alla luce della crescente sensibilità culturale e normativa per forme di giustizia riparativo-conciliativa, va comunque ribadito che l'auspicabile incremento di forme di dialogo reo-vittima in fase esecutiva non può ingenerare l'equivoco che simili attività riparative finiscano per essere considerate modalità privilegiate rispetto ad altre, o ancor peggio insostituibili, per la concessione della liberazione condizionale (sui rischi dell'utilizzo di pratiche di giustizia riparativa in chiave moralistico-redentiva nella valutazione del percorso di risocializzazione, F. PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale. Considerazioni a partire dalla «legge Cartabia»*, *id.*, 2022, V, 142 ss., 148).

IV. - Con riferimento alle relazioni fra attività riparativa in favore delle vittime, da un lato, e adempimento delle obbligazioni civili da reato dall'altro, va considerato che l'ammissione alla liberazione condizionale è subordinata al positivo accertamento di requisiti di tipo oggettivo (relativi, da un lato, al *quantum* di pena minima già espiata, dall'altro al *quantum* di pena massima ancora da espiare) e di due presupposti soggettivi: il primo è costituito dal «sicuro ravvedimento» del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena; il secondo è stabilito dal 4° comma dell'art. 176 c.p., laddove si dispone che «la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».

Ora, in linea teorica i due requisiti soggettivi hanno natura autonoma e devono essere entrambi soddisfatti affinché il richiedente possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Sennonché una certa loro fungibilità emerge nella prassi: è comunque il primo requisito a «guidare» l'applicazione dell'istituto, giacché anche la funzione del secondo è orientata a verificare il processo di reinserimento sociale e di ravvedimento del condannato. In altri termini, se è vero che l'adempimento delle obbligazioni civili è senza dubbio un requisito autonomo per il condannato che ha idonee capacità economiche, non va trascurato che, per colui che si trovi invece nell'impossibilità di adempierle, il complessivo contegno mostrato nei confronti delle vittime può acquisire rilevanza nel giudizio circa la sussistenza del diverso requisito del «sicuro ravvedimento». Oltre alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il principio è affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale: v., in particolare, Corte cost. 17 maggio 2001, n. 138, *id.*, 2001, I, 2142 (la Consulta, nel considerare infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., ha altresì affermato che acquisisce rilievo ai fini dell'accertamento del «sicuro ravvedimento» la manifestazione di solidarietà nei confronti della vittima dimostrata dal condannato: ciò pur nei limiti delle sue risorse, secondo un parametro di realistica esigibilità, e quindi sulla base di un significato relativo dell'impossibilità, nascente dalla comparazione tra le condizioni economiche del reo e l'entità delle obbligazioni da adempiere).

V. - In ordine al complessivo modo di interpretare il requisito del «sicuro ravvedimento», va evidenziato che questo è influenzato dalla stessa natura giuridica dell'istituto della liberazione condizionale, che, nel tempo, ha mutato le sue funzioni: da misura premiale a mezzo per l'individualizzazione del trattamento del detenuto, ai sensi dell'art. 27, 3° comma, Cost. (in dottrina, per tutti, M. BORTOLATO, *Art. 176 c.p.*, in *Codice penale commentato* a cura di E. DOLCINI e G.L. GATTA, 5ª ed., Milano, 2021, 2459 ss., spec. 2461 ss., cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinari).

La liberazione condizionale, introdotta nel codice Zanardelli in favore del condannato che avesse dato prova sicura di ravvedimento, fu modificata con il codice Rocco, che ne ancorava i presupposti alla «buona condotta» e collocava l'istituto fra le cause di estinzione della pena: l'idea sottostante del legislatore del tempo era cioè di considerarla un premio per il «buon detenuto», in ossequio a una concezione della pena orientata in senso prevalentemente retributivo. Con l'entrata in vigore della Costituzione e con la l. 1634/62, che delinea complessivamente il volto attuale dell'istituto, si ritorna al presupposto del ravvedimento, conformando la liberazione condizionale alle finalità di cui all'art. 27

Cost. ed estendendone l'applicazione agli ergastolani. La liberazione condizionale si pone cioè come momento conclusivo del trattamento rieducativo: essa sostituisce alla pena carceraria la libertà vigilata di cui all'art. 230, 1° comma, n. 2, c.p., rendendo più umana la pena ed evitando al condannato la parte centrale o finale della detenzione (Corte cost. 25 maggio 1989, n. 282, *Foro it.*, 1989, I, 3036, con nota di F. ALBEGGIANI, commentata altresì da T. PADOVANI, *Il nuovo volto della liberazione condizionale dopo la sent. 282/89 della Corte costituzionale*, in *Legislazione pen.*, 1989, 633 ss.).

Ad oggi, dunque, benché sia inserita fra le cause di estinzione della pena, la liberazione condizionale è per lo più considerata (*amplius*, M. BORTOLATO, *op. cit.*, 2461 ss.) una modalità di esecuzione attenuata della pena ovvero una vera e propria misura alternativa alla detenzione, accomunata a queste ultime soprattutto dal finalismo rieducativo. Peraltro, l'art. 19 d.leg. 123/18, poi non attuato, nello schema di decreto elaborato accogliendo le proposte della commissione Giostra, orientava la liberazione condizionale in modo ancor più deciso verso la natura giuridica delle misure alternative alla detenzione (*ibid.*): venivano abrogati gli art. 176 e 177 c.p.; l'istituto veniva inserito all'interno della legge sull'ordinamento penitenziario (art. 54 *bis* e 54 *ter*) e veniva eliminato il riferimento al «ravvedimento», attribuendo rilevanza alla «valutazione dei risultati del trattamento ed alla loro idoneità a delineare il raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione».

Ad ogni modo, le strette connessioni fra funzione rieducativa della pena e istituto della liberazione condizionale sono valorizzate dall'opera svolta dalla giurisprudenza sopra citata (§ III) in sede di interpretazione del requisito del «sicuro ravvedimento»; interpretazione ribadita e valorizzata dalla sentenza in epigrafe.

VI. - Circa il significato da attribuire all'aggettivo «sicuro», che deve connotare il ravvedimento, questo non può avere carattere meramente possibilistico, ma deve presentarsi in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità (in quest'ultimo senso F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2020, 225).

VII. - Con riferimento alla prova dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, questa va accertata *ex officio*. Pertanto, il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, di tale onere probatorio: Cass. 31 maggio 2011, n. 25155, P., *Foro it.*, Rep. 2011, voce cit., n. 3. Peraltro, perché il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato possa incidere negativamente sull'ammissione del detenuto alla liberazione condizionale, è necessario che le persone danneggiate dal reato abbiano effettivamente esercitato, in sede penale o civile, apposita azione, ovvero che al condannato siano state richieste le spese del procedimento, non potendosi esigere l'adempimento di un obbligo meramente «virtuale», che non sia stato dichiarato sussistente in sede penale o civile: Cass. 14 aprile 1989, Portogallo, *id.*, 1990, II, 111.

VIII. - Sulla possibilità di ripresentare richiesta di liberazione condizionale, considerando anche il decorso del tempo quale fattore idoneo a influenzare positivamente la progressione del trattamento rieducativo, Cass., sez. un., 28 aprile 2011, n. 34091, S.F., *id.*, Rep. 2011, voce *Cosa giudicata penale*, n. 12, secondo cui «la preclusione del giudicato, nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, opera *rebus sic stantibus* e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, perché palesatisi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo o, pur preesistenti, non presi da questo in considerazione».

IX. - Sulle funzioni dispiegate dalla liberazione condizionale, unitamente ad altri istituti del diritto penitenziario, nel rendere la pena dell'ergastolo conforme a Costituzione, v. Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, *id.*, 1994, I, 2045, citata in motivazione. [F. PARISI]